

SERVIZIO FISCALE

CIRCOLARE N. 36- del 14.06.2016

ACCONTI IRAP 2016 PER I SOGGETTI OPERANTI IN AGRICOLTURA

Con l'approssimarsi del pagamento del 1° acconto per il periodo d'imposta 2016, si ricorda che l'art. 1, comma 70 della legge 208 del 28 dicembre 2015 (legge di Stabilità 2016), ha apportato fondamentali novità nel calcolo dell'IRAP dei soggetti operanti nell'agricoltura.

In particolare, è stata modificata la soggettività passiva di cui all'art. 3 del D.lgs. 446/1997, con la previsione delle seguenti esclusioni:

- soggetti che esercitano una attività agricola ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- soggetti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
- le cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Il successivo comma 72 prevede che le disposizioni del comma 70 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta **successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.**

Detto ciò, per tutte le cooperative con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, il periodo 2016 sarà il primo esercizio in cui l'Irap non sarà più applicabile ai soggetti su richiamati, fra cui in primis le cooperative agricole esenti art. 10 del D.p.r. 601/1973 e, più in generale, i soggetti che svolgono attività agricole, per le quali, come confermato dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20/E del 18/05/2016, sino al 2015 è stata applicata l'aliquota agevolata dell'1,90%.

Su tale aspetto si richiama il chiarimento della predetta Circolare 20/2016, la quale ha precisato come *"a decorrere dal periodo successivo a quello in corso al 31/12/2015, l'esclusione dall'Irap in commento riguarda le **attività**, appositamente richiamate dal comma 70, per le quali in precedenza si applicava l'aliquota dell'1,90%"*

Sulla base di tale premessa, già con l'acconto scadente il prossimo 16 giugno 2016, è possibile tener conto di tale beneficio applicando il metodo previsionale.

Ciò significa che le cooperative agricole, che svolgono esclusivamente attività agricole sulle quali fino all'anno scorso veniva applicata l'aliquota IRAP dell'1,90%, non sono tenute al versamento dell'acconto IRAP, calcolato con il metodo previsionale.

Per contro, nel caso di cooperative agricole che, oltre alle attività agricole rientranti nell'esenzione ai fini IRAP, esercitano anche eventuali attività commerciali o attività comunque non qualificabili come agricole secondo le disposizioni della normativa IRAP sopra richiamate, si evidenzia che, considerando che tali attività continuano a soggiacere all'aliquota ordinaria, questi soggetti dovranno ovviamente provvedere a determinare l'acconto tenendo conto delle suddette attività soggette ad IRAP con aliquota ordinaria.

In ogni caso, si ricorda che, se da un lato l'utilizzo del metodo previsionale può comportare un immediato risparmio d'imposta sotto il profilo finanziario, dall'altro può avere come possibile conseguenza quella di subire sanzioni ed interessi sul minor versamento in caso di accertamento, qualora la previsione non dovesse poi rispecchiare l'effettivo carico fiscale relativo al 2016.

Pertanto, in attesa di una posizione ufficiale dell'Amministrazione Finanziaria sulla questione in argomento, si consiglia di valutare la necessità di versare il primo acconto IRAP con il metodo storico, verificando poi in sede di secondo acconto l'opportunità di usare il criterio previsionale.